

News per i Clienti dello studio



Ai gentili clienti Loro sedi

Bozza Legge di stabilità per il 2016: le principali novità

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stata recentemente divulgata la bozza della nuova legge di stabilità per il 2016. Tra i vari interventi previsti dal legislatore si segnala, in particolare, la revisione del regime forfettario, la cui precedente versione (considerati alcuni gravi problemi applicativi) è rimasta di fatto "congelata" per effetto della proroga del regime dei contribuenti minimi a tutto il 2015. Si riscontra un aumento particolarmente sensibile delle soglie di fatturato per la permanenza al regime (a seconda del settore, 10.000 o 15.000 euro) e la modifica dell'agevolazione a favore di coloro che avviano una nuova attività (da riduzione di un terzo dell'imponibile a riduzione dell'aliquota d'imposta al 5%). Viene scongiurato, inoltre, l'aumento IVA e accise programmato per il 2016 tramite riduzioni di spesa che garantiscono il medesimo risultato economico previsto dalle precedenti clausole di salvaguardia. Inoltre, bisogna segnalare che: i) viene eliminata l'IMU e la TASI sulla prima casa; ii) viene eliminata l'IMU sui terreni agricoli montani, semi montani o pianeggianti utilizzati da coltivatori diretti o IAP, nonché sui c.d. imbullonati; ii) viene azzerata, dal 2016, l'IRAP per il settore agricoltura e pesca; iii) viene riconosciuto un maxi ammortamento sugli investimenti in beni strumentali nuovi pari al 140% del valore del bene (per gli acquisti effettuati a partire dal 15.10.2015 e fino al 31.12.2016); iv) viene ridotta l'IRES al 22,5% a partire dal 2017 (la misura potrebbe essere anticipata al 2016 con l'eventuale autorizzazione da parte dell'Unione Europea); v) viene prorogata, in versione ridotta, l'agevolazione sulle assunzioni a tempo indeterminato; vi) viene prevista la riduzione del canone RAI, nonché il suo pagamento rateale tramite la bolletta dell'elettricità; vii) viene previsto l'aumento della soglia di uso del contante da 1.000 a 3.000 euro; viii) viene prorogato il maxi bonus per l'edilizia. Di seguito illustriamo le principali novità, precisando che le disposizioni diventeranno definitive solo con l'approvazione del provvedimento finale e dunque potrebbero, nel corso dell'Iter parlamentare, subire variazioni e/o modifiche.

Premessa

Con la legge di stabilità per il 2016, il legislatore intende introdurre nel nostro ordinamento alcune nuove disposizioni di carattere fiscale, talune delle quali favorevoli al contribuente. Si deve segnalare, innanzitutto, il blocco degli aumenti delle accise e IVA previsti da precedenti interventi legislativi, i quali condizionavano le attuali misure dell'imposta ad un risparmio di spesa pari ad almeno 16,8 miliardi di euro. Per effetto del raggiungimento di tale obbiettivo, non verranno previsti particolari aumenti di imposta a decorrere dal 01.1.2016 (anzi, viene prevista la riduzione dell'aliquota IVA sui pellet dal 22 al 10%).

Per quanto concerne le altre modifiche al nostro ordinamento si segnala, innanzitutto, la **ridefinizione del regime forfettario** su alcuni aspetti particolarmente significativi: il regime che in futuro dovrà assorbire tutti i regimi agevolati d'imposta (nuove iniziative, minimi, ex minimi ecc.) prevede **una soglia di reddito maggiorata di 10.000-15.000 euro rispetto alle previsioni precedenti,** ed una **maggiore agevolazione nel caso di nuove iniziative produttive** (dalla riduzione di un terzo del reddito imponibile alla riduzione dell'aliquota d'imposta al 5%).

In materia di **IMU e TASI** si segnala:

- → l'abolizione delle imposte sulla prima casa, compresa l'imposta TASI di competenza dell'inquilino di un immobile locato;
- → l'abolizione dell'IMU sugli imbullonati, nonché sui terreni condotti da coltivatori diretti e IAP.

Per le **assunzioni**, viene prevista la proroga, in versione ridotta, dell'agevolazione prevista con la precedente legge di stabilità: le **assunzioni a tempo indeterminato** beneficeranno di uno **sgravio** pari al 40% dei contributi per un periodo di 24 mesi e nel limite complessivo di 3.250m euro.

Per gli **investimenti in beni strumentali nuovi**, viene introdotta **un'agevolazione consistente in un "super ammortamento" delle spese sostenute.** In particolare, per il periodo dal 15.10.2015 al 31.12.2016 viene prevista una deduzione di tali spese pari al **140% del loro costo.**

Per quanto concerne il canone RAI, si segnala una riduzione da 113,5 a 100 euro ed il suo pagamento attraverso la bolletta elettrica. In materia di recupero edilizio e risparmio energetico, vengono confermate le maxi detrazioni previste nei precedenti anni, ivi compresa quella per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Precisando che le disposizioni illustrate diventeranno definitive solo con l'approvazione del provvedimento finale, di seguito forniamo alcune **anticipazioni riguardo al contenuto della bozza della legge di stabilità 2016.**

Le novità nella bozza della legge di stabilità 2016

Disposizioni in materia IMU e TASI – imposte sulla casa

Per quanto concerne l'**IMU e** la **TASI**, si devono segnalare alcune modifiche alla previgente disciplina.

Viene prevista, **ai fini IMU**, <u>l'esenzione dell'abitazione principale</u> (e delle relative pertinenze), dei c.d. <u>"imbullonati"</u> e dei <u>terreni agricoli posseduti e</u> condotti da coltivatori diretti e IAP.

Ai fini **TASI**, si segnala **l'esenzione dall'imposta dell'abitazione principale** sia per il proprietario dell'immobile che adibisce l'unità a tale scopo, sia per l'inquilino che ha destinato l'immobile a sua abitazione. Pertanto, nel caso di locazione di un immobile, il proprietario dovrà versare l'imposta **TASI** di sua competenza (dal 70 al 90% a seconda della delibera comunale), mentre l'inquilino non dovrà versare nulla.

Si segnala, inoltre, la **riduzione del prelievo a carico degli immobili destinati dai costruttori alla vendita per i quali l'aliquota ordinaria sarà pari al 0,1%.** I Comuni potranno decidere di aumentare tale importo fino a 0,25%.

Riduzione IRES

Relativamente all'imposta sui redditi delle società (IRES) si prevede la riduzione dell'aliquota d'imposta dall'attuale 27,5%:

- → al 24,5% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015;
- → al 22,5% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Con riferimento agli utili erogati a società assoggettate ad imposta sul reddito delle società viene prevista la riduzione dell'imposta dal 1,375% al 1,225% ed al 1,125% con le medesime decorrenze previste per la riduzione dell'IRES.

Si segnala che <u>le riduzioni a decorrere dal 2016 sono vincolate</u> <u>all'autorizzazione dell'Unione Europea.</u> In mancanza di tale autorizzazione <u>le imposte verranno ridotte solo a partire dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2016 (con riduzione IRES al 22,5% e dell'imposta sugli utili al 1,125%).</u>

Esenzione ai fini IRAP agricoltura e pesca

Secondo quanto previsto dalla Bozza della legge di stabilità per il 2016, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 **sono esenti** dall'imposta IRAP i settori agricoltura e pesca.

Recupero edilizio e risparmio energetico

Si segnala che le maxi detrazioni per il recupero edilizio ed il risparmio energetico vengono confermate nella loro versione maggiorata fino al prossimo 31.12.2016. Per effetto di tale disposizione, gli interventi di recupero edilizio vengono agevolati con una detrazione pari al 50% dei costi (così come l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici), mentre per gli interventi di risparmio energetico la detrazione è pari al 65%.

Con riferimento all'acquisto di mobili di arredo da parte di giovani coppie, viene prevista una <u>detrazione</u> – vincolata al solo acquisto di un'abitazione principale a prescindere dai lavori di recupero edilizio – <u>del 50% su un valore</u> massimo di 20.000 euro.

Bonus investimenti in beni strumentali nuovi

Viene previsto che, ai fini delle imposte sui redditi, **imprese e professionisti** che effettuano **investimenti, in beni strumentali nuovi dal 15.10.2015** fino al 31.12.2016, possono godere di un <u>maxi ammortamento del</u> 140% del costo sostenuto.

La disposizione non si applica in riferimento ai beni che sono assoggettati a coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli acquisti di fabbricati e costruzioni, nonché agli acquisti di alcuni specifici beni indicati in allegato alla legge di stabilità (non attualmente disponibili).

Regime forfettario

Viene **modificato il nuovo regime forfettario** introdotto con la precedente legge di stabilità (e subito "congelato" per effetto della proroga dei minimi), il quale a regime dovrebbe **sostituire tutti i regimi agevolati fino ad oggi conosciuti** (alcuni ad oggi già abrogati, come il regime per le nuove iniziative produttive).

Le modifiche sono mirate a garantire una **maggiore fruibilità del nuovo regime**: secondo le previgenti disposizioni, infatti, venivano previsti dei **massimali di reddito talmente bassi da escludere l'applicazione del regime anche con il raggiungimento di redditi lordi molto modesti (si pensi ad esempio alle professioni, per cui veniva previsto un massimale di ricavi di 15.000 euro, che corrispondono ad un lordo contributivo di 1.250 al mese).**

Per quanto concerne le **condizioni per l'applicazione del regime**, segnaliamo riassuntivamente quanto segue:

CONDIZIONI				
Ricavi/compensi	Variabili da 15.000,00 a 40.000,00 euro, a seconda della tipologia di attività esercitata	Annualità precedente		
Spese per lavoro dipendente e assimilato	Massimo 5.000,00 euro	Annualità precedente		
Beni strumentali	Massimo 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti (stock)	Annualità precedente		
Redditi di lavoro dipendente o assimilato	Inferiori a quelli d'impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime forfetario	Annualità precedente		

Ai fini dell'adesione o alla permanenza del regime in commento i ricavi o i compensi relativi all'anno precedente non devono eccedere i limiti esposti nella nuova tabella allegata alla bozza della legge di stabilità 2016 (di seguito riportata). Allo stesso modo, si applicano i coefficienti di redditività riportati nella tabella sottostante.

LIMITI DI RICAVI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITA'					
Attività	Codice attività ATECO	Limite ricavi e compensi	Coefficiente di redditività		
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	45.000	40%		
Commercio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47 9	50.000	40%		

all'ingrosso e al dettaglio			
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	30.000	78%
Altre attività economiche	$ \begin{array}{l} (01-02-03)-(05-06-07-08-09) \\ -(12-13-14-15-16-17-18-19 \\ -20-21-22-23-24-25-26-27 \\ -28-29-30-31-32-33)-(35)- \\ (36-37-38-39)-(49-50-51-52 \\ -53)-(58-59-60-61-62-63)- \\ (77-78-79-80-81-82)-(84)- \\ (90-91-92-93)-(94-95-96)- \\ (97-98)-(99) \end{array} $	30.000	67%

Come in precedenza, il reddito da assoggettare all'imposta sostitutiva del 15% è determinato forfetariamente attraverso l'applicazione dei coefficienti di redditività sopra riportati, diversificati per ogni settore attività interessata dal regime.

Tra le novità si rileva l'ampliamento dell'ambito di applicazione del regime nei confronti di lavoratori dipendenti o pensionati che svolgono o intendono avviare un'attività in forma autonoma. In particolare, viene abrogato il requisito limitativo per l'accesso al regime forfetario che richiede, nell'annualità precedente, la prevalenza dei redditi conseguiti con l'attività esercitata rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati, rispettivamente ai sensi degli artt. 49 e 50 del TUIR.

Con riferimento alle **nuove attività**, invece, viene prevista la <u>riduzione</u> dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi cinque <u>anni dell'attività</u>. In precedenza, invece, veniva previsto un abbattimento del

reddito imponibile di un terzo.

Viene modificato, infine, il regime contributivo agevolato previsto dalla precedente legge di stabilità: in luogo dell'esonero dal minimale, ora, viene prevista una riduzione pari al 35% della contribuzione (ordinaria) INPS dovuta ai fini previdenziali.

IVA pellet

Viene ridotta l'aliquota IVA sul pellet <u>dal 22% al 10%</u> a decorrere dal 01.01.2016.

Canone RAI

Viene prevista la **riduzione del canone rai da 113,5 euro a 100 euro** che si pagherà attraverso la **bolletta elettrica** della casa di abitazione. Viene disciplinata, inoltre, la **possibilità di pagare ratealmente l'importo contestualmente al pagamento delle bollette elettriche** (quindi in sei rate annuali).

Viene prevista un'esenzione dal canone a favore di coloro che non dispongono né di un televisore, né di una connessione internet.

Assunzioni agevolate

Sulla falsariga di quanto previsto dalla precedente legge finanziaria, viene introdotto, anche in riferimento al **periodo 01.01.2016-31.12.2016** uno **sgravio contributivo a favore delle assunzioni a tempo indeterminato.**

Lo sgravio, più contenuto rispetto alla versione prevista per il precedente anno (sgravio totale fino a 8.060 euro annuali per i primi 36 mesi di assunzione), prevede l'applicazione di uno **sgravio del 40% su tutte le assunzioni** a tempo indeterminato, per i **primi 24 mesi di assunzione** ed in ogni caso **fino ad un importo annuale di 3.250 euro.**

Possono essere agevolate tutte le assunzioni a tempo indeterminato, **fatta** eccezione dei lavoratori domestici e apprendisti e nelle ipotesi di:

- → assunzione di lavoratore dipendente che risulta occupato a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso qualsiasi datore di lavoro;
- → assunzione di dipendente **precedentemente assunto anche tramite** soggetti interposti.

Sono ammesse all'agevolazione anche le assunzioni effettuate nel settore agricolo con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all'anno 2015.

Premi di produttività

Viene reintrodotta, per l'anno 2016, l'agevolazione sui premi di produttività che consente la tassazione sostitutiva di alcuni emolumenti versati dal datore di lavoro a fronte di incrementi di produttività ed efficacia.

Sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Le disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Il limite massimo di fruizione è **aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro** per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro attraverso la **contrattazione aziendale/territoriale.**

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

Viene prevista la **reintroduzione della disciplina speciale di assegnazione** o di cessione agevolata di beni ai soci o di trasformazione agevolata in società semplice, che permetterà di <u>estromettere i beni dal regime di impresa beneficiando di un regime fiscale di favore</u>.

La nuova ipotesi di assegnazione agevolata prevede alcuni limiti:

- → l'assegnazione deve avvenire entro il prossimo 30.09.2016;
- → l'assegnazione o la cessione agevolata riguarda solo i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio dell'impresa;
- → i soci devono risultare tali alla data del 30 settembre 2015.
- → la trasformazione in società semplice è ammessa solo se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni "agevolabili".

Venendo all'entità dell'agevolazione, sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato (o rientrante nel patrimonio della società trasformata) e il suo costo fiscalmente riconosciuto è prevista **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP:**

- → in via ordinaria pari all'8%;
- → pari al 10,5%, se la società risulta di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.

Analogamente ad altri provvedimenti di assegnazione agevolata, è altresì prevista un'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate, pari al 13%.

Per quanto riguarda, invece, la **cessione agevolata**, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva **il corrispettivo della cessione**, **se inferiore al valore normale del bene** (determinato a norma dell'art. 9 del TUIR o in base al valore catastale) **è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.**

Per quanto riguarda le **imposte indirette**, è prevista la **riduzione alla metà dell'imposta di registro eventualmente dovuta per l'assegnazione**, nonché l'applicazione delle **imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.**

Il termine per gli atti di assegnazione o cessione agevolata, o per la trasformazione in società semplice, è fissato al **30 settembre 2016**. L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze deve essere **versata per il 60% entro il 30 novembre 2016 e per il rimanente 40% entro il 16 giugno 2017**, sempre

Fondo per gli autonomi

potendo beneficiare della compensazione in F24.

Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è **istituito un Fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.**

Novità in materia di pensioni. Pensioni "part – time"

Viene ampliata la no tax area a favore dei pensionati. Per i soggetti sopra i 75 anni la soglia passa da 7.750 a 8.000 euro, mentre per i pensionati con età inferiore ai 75 anni la no tax area passa da 7.500 a 7.750 euro.

Viene previsto, inoltre, un nuovo intervento di salvaguardia a favore dei soggetti di età avanzata che non hanno ancora assolto tutti i requisiti per accedere al trattamento pensionistico.

Viene disciplinata, inoltre, l'introduzione di un istituto sperimentale per favorire il collocamento a riposo e quindi l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Secondo quanto previsto dalle disposizioni della bozza, infatti, i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, possono ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti